



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

REGOLAMENTO SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Aprile 2008

1.

Il Servizio di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino offre la possibilità di risolvere in via conciliativa controversie tra clienti e avvocati relative alle note professionali.

2.

Il procedimento di conciliazione si avvia mediante istanza succintamente motivata con l'indicazione delle parti presso il Segretariato dell'Ordine degli Avvocati, Corso San Gottardo 54C, casella postale 1649, 6830 Chiasso (Segretariato OATi), utilizzando l'apposito modulo o in carta semplice, allegando la nota professionale dell'avvocato e la specifica.

Il Segretariato comunica all'altra parte l'avvenuto deposito dell'istanza invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni.

Se l'altra parte accetta di partecipare viene fissata la data dell'incontro dinnanzi al conciliatore, previo versamento della tassa prevista.

3.

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal CPC.

Il conciliatore deve svolgere la propria funzione a titolo imparziale e in seguito non potrà assumere tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia funzioni di rappresentante.

Il conciliatore aderisce alle norme di comportamento OATi.

4.

Il Segretariato OATi amministra il Servizio di conciliazione e tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

5.

La seduta di conciliazione ha luogo presso la sede del Servizio di consulenza giuridica a Lugano-Castagnola o a Giubiasco a dipendenza del domicilio dell'istante o in altra sede scelta dalle parti e dal conciliatore.

L'incontro dovrà svolgersi entro 30 giorni dall'accettazione dell'altra parte.

Le parti partecipano personalmente alla conciliazione. La partecipazione con l'assistenza di un rappresentante è ammessa.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente.

6.

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro.

7.

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore e le parti non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti si impegnano a non chiamare il conciliatore a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui è venuto a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

Tariffario del Servizio di conciliazione

Un importo forfetario pari a fr. 200.— per parte, da versarsi in via anticipata al Segretariato OATi.

In caso di mancato versamento, il Segretariato non procede con la conciliazione.